

ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE

pratiche di detenzione e negazione del diritto di asilo

25 e 26 Febbraio 2020

LAGOS (Nigeria)

La protezione delle vittime di tratta di esseri umani: focus sul Niger

di Yerima Bako Djibo Moussa*

Il Niger, paese di origine, di transito e di destinazione per quanto riguarda la tratta degli esseri umani, ha sottoscritto gli impegni internazionali relativi alla lotta contro la tratta con la ratifica, il 30 settembre del 2004, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata a livello transnazionale (così come del suo Protocollo aggiuntivo sulla prevenzione, repressione e la persecuzione della tratta degli esseri umani e in particolare di donne e bambini). Il paese è inoltre parte dell'Accordo multilaterale di cooperazione in materia di lotta alla tratta dei minori in Africa occidentale.

Per combattere efficacemente questa piaga, il Niger si è dotato di un sistema giuridico nazionale attraverso l'emanazione dell'ordinanza n°2010-86 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, attuata il 16 dicembre 2010; del decreto n° 2012-082 che ha determinato l'organizzazione, la composizione e il funzionamento della Commissione Nazionale di Coordinamento della Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani (CNCLTP); del decreto n°2012-083 che definisce l'organizzazione, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (ANLTP). Queste due istituzioni sono incaricate rispettivamente della progettazione e dell'attuazione di attività sul campo.

Il 22 luglio 2014, il Governo ha adottato un piano di azione nazionale di lotta contro la tratta degli esseri umani. Nell'ambito della sua attuazione, questo piano è stato affidato all'Agenzia Nazionale di Lotta Contro la Tratta di Esseri Umani (ANLTP) e contempla un asse strategico (il terzo) sulla promozione dell'assistenza e sulla presa in carico delle vittime. Per vittime di tratta si intendono tutte le persone che direttamente o indirettamente hanno subito un danno, fisico o morale, violazioni gravi dei propri diritti fondamentali o perdite economiche rilevanti, a causa della tratta.

* Capo del Dipartimento degli affari legali e dei risarcimenti presso l'Agenzia nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani in Niger



La foto qui sopra è quella di una vittima di tratta che si trovava in un capoluogo regionale in Niger. La donna viveva con la presunta zia che la sfruttava al punto tale che la giovane ha tentato di fuggire. Inoltre, la vittima e l'autrice del crimine sono entrambe straniere.

L'attuazione dell'ordinanza 2010-86 del 16 dicembre 2010 relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani attraverso il Piano di Azione Nazionale ha permesso la creazione di centri di accoglienza e di protezione delle vittime della tratta (III) e di una procedura applicabile all'invio e all'orientamento delle vittime di tratta (IV).

Inoltre, l'ANLTP/TIM in quanto istituzione responsabile della lotta contro la tratta degli esseri umani in Niger ha firmato con OIM un protocollo di intesa per il referral volto al ritorno volontario delle vittime straniere (V).

Tuttavia, la protezione delle vittime di tratta trova la sua fonte principale nell'ordinanza 2010-86 del 16 dicembre 2010 relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani. Infatti, al di là delle disposizioni specifiche di protezione che questa comporta (I), questa prevede anche la creazione di un Fondo Speciale d'Indennizzo per le Vittime FSIV (II).

1. Disposizioni specifiche di protezione delle vittime di tratta contenute nell'ordinanza

In quanto parte in causa, a fianco del Pubblico Ministero e del presunto autore del reato, la vittima della tratta assume un ruolo fondamentale per il buon esito del processo, dall'inizio delle indagini fino alla fase processuale.

La vittima di tratta ha il diritto di essere assistita da un avvocato scelto o nominato dal tribunale/tutore o amministratore legale per i minori, ha il diritto di partecipare al procedimento che la riguarda e di costituirsi parte civile.

In Niger, allo stesso modo le vittime straniere godono di specifiche prerogative durante la procedura, di diversi modi e mezzi per essere coinvolte e ascoltate.

L'obiettivo è che l'indagine preliminare possa portare alla testimonianza delle vittime al fine di:

- contribuire a rafforzare l'azione pubblica e ottenere l'accertamento della colpevolezza della persona perseguita;
- contribuire alla scoperta della verità;
- ottenere il risarcimento del danno subito.

Nello specifico, le vittime di tratta non possono essere perseguite o condannate per:

- ingresso illegale;
- soggiorno illegale;
- possesso di documenti di viaggio o d'identità falsi ottenuti o ricevuti in vista dell'ingresso irregolare.

Si presume infatti che questi eventi siano opera del suo carnefice.

La vittima di tratta ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno al tribunale. Questo ordinerà all'autore o agli autori del reato di risarcire i danni entro un periodo di tempo ragionevole.

Il ritorno della vittima al proprio paese non pregiudica il diritto al risarcimento.

Inoltre, l'autorità giudiziaria può ordinare, motivando la propria decisione, che i beni confiscati o il loro valore corrispondente, siano utilizzati per la riparazione e la protezione della vittima di tratta. In questo caso, i beni sequestrati dell'autore del reato possono essere utilizzati direttamente per il risarcimento dei danni.

Quando la vittima ha un'età inferiore ai 18 anni, occorre tenere conto del suo interesse superiore e delle sue esigenze specifiche, da tenere in considerazione durante tutta la procedura e da parte di tutti i pubblici ufficiali, in particolare dalle persone autorizzate ad accertare i reati (la polizia).

Le vittime sono informate dei propri diritti e della propria posizione all'interno della procedura che li riguarda, del suo corso e stato di avanzamento, in una lingua che possano comprendere.

Per le vittime minorenni, questa informazione viene data attraverso i rappresentanti legali.

Le vittime devono avere accesso, per tutta la durata del procedimento, all'assistenza di un interprete in una lingua a loro comprensibile.

Garanzie della procedura

Al fine di limitare i rischi di intimidazione e di traumi per i minori e le persone particolarmente vulnerabili, le testimonianze di fronte ai tribunali possono essere raccolte:

- per testimonianza in videoconferenza;
- in presenza di un genitore o di un tutore del minore quando è provato che questo adulto non sia coinvolto in alcun modo nei fatti incriminati;
- per testimonianza registrata precedentemente;
- separazione fisica in modo da impedire un incontro all'udienza dell'imputato e della vittima o del testimone da proteggere.

Queste sono le indicazioni dell'ordinanza, che devono essere attuate tenendo conto dei mezzi a disposizione dello stato.

Per incoraggiare le vittime a testimoniare in tribunale, gli agenti di polizia giudiziaria e le autorità giudiziarie devono proteggere la loro privacy e la loro identità per evitare qualsiasi possibilità di intimidazione o rappresaglia.

Queste autorità devono garantire e impedire la divulgazione di informazioni che potrebbero portare all'identificazione della vittima. Il tribunale processuale può, a seconda dei casi:

- imporre la sessione a porte chiuse;
- rinunciare alla necessità che il testimone o la vittima si presenti di persona

Il Procuratore della Repubblica, in accordo con il Direttore Esecutivo dell'Agencia, è l'autorità competente che prende le misure necessarie per la protezione delle vittime, quando lo ritiene necessario per la loro sicurezza e il loro benessere.

All'apertura di un'inchiesta giudiziaria, il Giudice Istruttore, dopo aver consultato il Pubblico Ministero, ordina misure di protezione delle vittime. Secondo la legislazione nigerina sulla tratta di esseri umani, la protezione delle vittime della tratta è di competenza del Pubblico Ministero, del Giudice Istruttore e del Direttore Generale dell'Agencia Nazionale per la Lotta alla Tratta di Esseri Umani.

Se vi è motivo di ritenere che una persona sia vittima di tratta, il pubblico ministero o il giudice istruttore, prima di ordinare le misure di protezione, prendono in considerazione:

- la gravità del reato;
- la natura del pericolo percepito dalla vittima in caso di collaborazione con la giustizia;
- la natura e l'importanza della deposizione e della testimonianza della vittima per l'accertamento della verità

Altri beneficiari delle misure di protezione

L'ordinanza 2010-86 del 16 dicembre 2010 relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani ha previsto la protezione delle persone che partecipano o che hanno partecipato alla preparazione e alla commissione dei reati che:

- hanno fornito informazioni ai fini dell'indagine o prove che contribuiscono all'accertamento della verità;
- hanno contribuito a privare le organizzazioni criminali e i trafficanti delle risorse o dei proventi dei loro reati.

2. Fondo Speciale di Indennizzo delle Vittime FSIV

È stato creato un Fondo Speciale di Indennizzo delle Vittime gestito dall'Agencia Nazionale per la Lotta alla Tratta di Esseri Umani le cui modalità di finanziamento e di gestione sono definite da un decreto adottato dal Consiglio dei Ministri.

È importante sottolineare che il decreto non è ancora stato attuato.

Una volta che sarà applicato, questo Fondo Speciale d'Indennizzo delle Vittime avrà come obiettivo:

- l'indennizzo per le vittime di tratta, di traffico illecito di migranti e di lavoro forzato a seguito di un procedimento penale;
- la presa in carico di queste vittime al di fuori dei procedimenti giudiziari.

Questo fondo permetterà allo stato, attraverso l'Agenzia Nazionale per la Lotta alla Tratta degli Esseri Umani, di risarcire la vittima nel caso in cui non si riesca a trovare l'autore del reato e, se necessario, di rifarsi nei confronti dell'insolvente.

L'Agenzia Nazionale di Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani ha già presentato una proposta per il progetto preliminare di decreto del suddetto fondo, che purtroppo, è in ritardo nella sua adozione.

3. Centri di accoglienza e di protezione delle vittime di tratta

I centri di accoglienza e di protezione delle vittime di tratta sono strutture specializzate di assistenza per questo tipo di utenza. Sono stati creati dal Ministero della giustizia e attivati dall'Agenzia Nazionale di Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani ed il Traffico Illecito dei Migranti.

Il primo centro in Niger è stato creato dal decreto 00034/MJ/GS/DG/ANLTP-TIM del 12 marzo 2019. È operativo dal 18 giugno 2019, data della sua apertura da parte della direttrice generale di ANLTP/TIM.

Il 16 dicembre 2019 il centro ha accolto le sue prime vittime, per la precisione 7 di cui 6 giovani donne di 14, 15 e 18 anni ed una maggiorenne di 22 anni, sposata. Sono state intercettate in Nigeria, nello stato di Kano, in partenza verso l'Arabia Saudita.



Qui le 7 vittime presso il centro di accoglienza di Zinder. L'agenzia prevede l'apertura di altri 2 centri di accoglienza di cui uno a Niamey e 1 a Tahoua.



Un team del Ministero della Giustizia, compresi gli agenti dell'Agenzia Nazionale per la Lotta Contro la Tratta di Esseri Umani presso il centro di accoglienza Zinder.

4. Procedura applicabile per l'invio e l'orientamento delle vittime di tratta di esseri umani

L'Agenzia Nazionale di Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani e del Traffico Illecito dei Migranti, in collaborazione con i propri partner tecnici e finanziari, ha elaborato e adottato una *procedura applicabile all'invio e all'orientamento delle vittime di tratta in Niger*.

Questo documento costituisce un quadro in cui i rappresentanti dello stato adempiono ai loro obblighi di protezione delle vittime e di promozione dei loro diritti fondamentali, grazie a un partenariato strategico e operativo con gli attori della società civile.

L'obiettivo primario è quello di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime di tratta e di permettere loro un orientamento efficace verso gli organismi interessati in conformità con gli impegni internazionali dello stato in materia.

Il meccanismo di invio è previsto dal piano di azione nazionale di lotta contro la tratta degli esseri umani. Permetterà agli attori che lavorano nel campo della tratta di utilizzare le stesse procedure.

5. Protocollo di intesa per il referral in vista del ritorno volontario delle vittime straniere

L'Agenzia Nazionale di Lotta Contro la Tratta di Esseri Umani e Traffico Illecito dei Migranti ha firmato un protocollo di intesa con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) che ha come oggetto l'invio e la gestione dei rimpatri volontari delle vittime straniere.

Queste vittime sono identificate e orientate in conformità alla procedura applicabile all'invio e all'orientamento delle vittime di tratta degli esseri umani in Niger.

Le autorità competenti garantiscono il rimpatrio delle vittime nel loro paese d'origine entro un termine ragionevole e senza ritardi ingiustificati.

Il rimpatrio della vittima tiene conto della sua sicurezza una volta arrivata nel paese d'origine.

Il rimpatrio è preferibilmente volontario.

Per facilitare il ritorno di una vittima che non possiede i documenti richiesti, le autorità competenti chiedono alle autorità del paese d'origine di accettare di rilasciare i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per consentire alla vittima di viaggiare e di essere riammessa nel suo paese d'origine.

Grazie per l'attenzione